



COMUNE DI TERZIGNO (NA)



STRUMENTO COMUNALE DI INTERVENTO PER LA RETE DISTRIBUTIVA art.13 Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2000

ELABORATO

2

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDI PRIVATE E SU AREE PUBBLICHE

PROGETTISTA:
Dott. Arch. Giuseppe ZINNO

DIRIGENTE U.T.C.
Dott. Ing. Giuseppe SABINI

COMUNE DI TERZIGNO

(Provincia di Napoli)

STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDI PRIVATE E SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I

NORME COMUNI

ART. 1

OGGETTO

Il presente Strumento di Intervento Comunale dell'Apparato Distributivo, integra il P.U.C. del Comune di Terzigno relativamente alla disciplina dell'esercizio delle attività commerciali al dettaglio:

- su aree private in sede fissa
- su aree pubbliche sia in sede fissa (chioschi) che in forma periodica ed itinerante.

Per tutto quanto non previsto nei seguenti articoli si rimanda alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114 - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e nella Legge Regionale 7 gennaio 2000, n°1 - "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale".

ART. 2

DOCUMENTI

Lo Strumento di Intervento Comunale dell'Apparato Distributivo è costituito dai seguenti elaborati:

- 1/A "Dislocazione delle Attività Commerciali Preesistenti" Planimetria in scala 1:10.000
- 2/A "Inquadramento sul Piano Urbanistico Comunale" Planimetria in scala 1:10.000
- 3/A "Inquadramento sul Piano Urbanistico Comunale"
"Zonizzazione Macroaree e Vincoli Sovracomunali" Planimetria in scala 1:10.000
- 4/A "Zonizzazione degli Ambiti di Intervento del S.I.A.D." Planimetria in scala 1:10.000
- 4/A1 e 4/A2 " c.s." Planimetrie in scala 1: 5.000
- 5/A "Percorsi di Riqualficazione della Rete Commerciale ed Aree Mercatali"
Planimetria in scala 1: 5000

1. Relazione
2. Regolamento per il commercio al dettaglio in sedi private e su aree pubbliche
3. Regolamento per l'arredo commerciale

ART. 3

CONTENUTI

L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalle leggi nazionali e regionali è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica; l'Amministrazione Comunale garantisce la conformità di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale.

Pertanto lo Strumento d'Intervento Comunale dell'Apparato Distributivo adegua il Piano Urbanistico Comunale di Terzigno ai criteri e agli indirizzi di programmazione contenuti nel D.Lgs. n°114 del 31 marzo 1998 e nella Legge Regionale n°1 del 7 gennaio 2000 , sulla base del confronto tra le compatibilità delle attività commerciali rispetto alla zonizzazione di P.U.C., dei dati relativi alla

consistenza e alle caratteristiche della rete commerciale fornita dall'ufficio competente e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione.

ART. 4

DURATA

Il presente strumento, essendo una integrazione del P.U.C., vale a tempo indeterminato ma può essere in qualsiasi momento sottoposto a variazione qualora il mutamento della situazione presa in esame all'atto dell'approvazione o considerazioni di interesse pubblico generale orientino l'Amministrazione Comunale verso la necessità di apportare delle modifiche alla programmazione originaria.

ART. 5

LOCALIZZAZIONE

Sulla base delle compatibilità urbanistiche, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle diverse zone, il territorio comunale è stato suddiviso in cinque Ambiti diversamente disciplinati, individuati planimetricamente sull'Elaborato 4/A – "Zonizzazione Degli Ambiti di Intervento del S.I.A.D":

- **AMBITO 1- "Aree Extraurbane Boscate o da Cave** (di Tutela e Conservazione), **Naturali ed Agricole** (di Protezione e Restauro paesistico ambientale).

Esso comprende la Macro-area 2 "Naturale -Agricola" la Macro-area 6 " Extraurbana da Cave" e parte della Macro-Area 1 "Urbana e Periurbana di Riqualficazione e Tutela" del vigente P.U.C. incluse nei limiti dei confini e della giurisdizione dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e delle zone P.I. e P.I.R., R.U.A. e R.A.C del P.T.P. dei Comuni Vesuviani.

- **AMBITO 2 - "Centro Urbano Saturo"** (di Ristrutturazione e Riqualficazione)
Esso comprende la parte di territorio incluso a valle di via Zabatta fino

all'incrocio con via Cavour, la parte a monte di via Cavour e di via C. Alberto fino all'incrocio con la linea Ferroviaria FS e da essa delimitata fino al confine del Comune di S. Giuseppe Vesuviano. Inoltre racchiude parte della Macro-area 4 "Urbana di Riqualificazione Urbanistica ed Edilizia" e parte della Macro-area 1 "Urbana e Periurbana di Riqualificazione e Tutela" del vigente P.U.C. Delimitato dalle zone P.I. e R.U.A. del vigente P.T.P. dei Comuni Vesuviani.

- **AMBITO 3 - "Aree Extraurbane di Boccia al Mauro e di Taverna al Mauro (di ristrutturazione e riqualificazione) ed Agricole Ordinarie" (di tutela e riqualificazione)**

Comprende i nuclei urbanizzati (di Boccia al Mauro) esterni al centro urbano sorti in direzione sud verso Boscoreale e le aree Agricole Ordinarie e di Tutela esterne al territorio del Parco Nazionale del Vesuvio.

Includendo inoltre: la Macro-area 3 "Agricola di Tutela e Riqualificazione" parte della Macro-area 4 "Urbana di Riqualificazione Urbanistica ed Edilizia" e parte della Macro-area 1 "Urbana e Periurbana di Riqualificazione e Tutela" del vigente P.U.C.

- **AMBITO 4 – "Aree Urbanizzate di Riqualificazione ad Est del Centro Urbano e lungo via Verdi"**

E' la porzione di territorio urbano sviluppatosi originariamente ad est del Centro Urbano e poi a nuclei sparsi fino ai confini con il Comune di Poggiomarino.

Esso comprende parte della Macro-area 4 "Urbana di Riqualificazione Urbanistica ed Edilizia" e parte della Macro-area 1 "Urbana e Periurbana di Riqualificazione e Tutela" del vigente P.U.C.

- **AMBITO 5 - "Extraurbana Direzionale e Recettiva delle Medie e Grandi Strutture di Vendita".**

Trattasi di un area di espansione produttiva e commerciale a confine con il territorio di Poggiomarino.

Include gran parte della Macroarea 5 "Urbana e Periurbana di Trasformazione"

del vigente P.U.C.

L'elaborato 5/A "Percorsi di riqualificazione della rete commerciale ed Aree Mercatali"

riporta in dettaglio:

- - I percorsi di riqualificazione della rete commerciale;
- - Il Centro Storico (del Borgo Nuovo e di Via Zabatta);
- - Le ville ed i giardini storici del centro urbano.
- - Le aree interdette al Commercio Itinerante
- - Le Aree destinate a Mercato Settimanale (MSn)
- - Le Aree destinate a Sagre ed a Fiere (SSn)

A prescindere dalla classificazione e in qualunque ambito ricadano, rimangono comunque ammessi:

- le attività commerciali esistenti, purché poste in aree o locali non in contrasto con le destinazioni d'uso di P.U.C., e dotate di concessione edilizia, anche in sanatoria ai sensi della legge n° 47 del 1985 o n° 724 del 1994;
- il commercio itinerante, dove non esplicitamente vietato nelle successive norme di ambito.

Con riferimento alla Circ. del 12.10.2000 n°713/SP emanata dalla Regione Campania –area generale di coordinamento sviluppo attività settore terziario-, stante la sostanziale assimilazione tra funzione produttiva e commerciale, è consentita la localizzazione delle attività commerciali in aree o locali precedentemente destinate ad attività produttive purché dotati di legittimità urbanistica, anche acquisita in sanatoria, e non in contrasto con le norme del presente regolamento.

Inoltre si evidenzia che nel caso si ricorra alle semplificazioni amministrative di cui dall'art. 5 del D.P.R. 440/2000, alla Conferenza di Servizi dovranno partecipare necessariamente il rappresentante dell'Assessorato Regionale al Commercio e il

rappresentante dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, come rimarcato dalla Circ. del 13.04.2002 n° 1312/SP emanata congiuntamente dagli assessorati citati.

ART. 6

- **AMBITO 1**

"Aree Extraurbane Boscate o da Cave (di Tutela e Conservazione), Naturali ed Agricole (di Protezione e Restauro paesistico ambientale).

Nell'Ambito 1 non è consentita alcuna nuova destinazione d'uso commerciale non conforme alle norme di tutela paesistica.

Le attività commerciali esistenti, se non sono conformi alle norme di tutela e/o non sono munite di titolo di legittimità e/o sanate dovranno essere trasferite in zona D₂₁

Tutte le attività commerciali devono essere finalizzate alla promozione dei prodotti tipici agricoli ed artigianali ed alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesistiche ivi collocate così come prescritto dalle N.A. del Parco Nazionale del Vesuvio alla cui tutela è demandata.

Dell'Ambito 1 fanno parte le seguenti Sottozone :

- **Sottozona (R) "Aree a Rischio Idrogeologico del Piano Stralcio dell'Autorità Regionale di Bacino del Sarno"**

L'AMBITO 1 comprende anche due sottozone **(R)** sottoposte a rischio idrogeologico:

la prima è individuata a monte di Via Zabatta in località via vicinale "Cesa" e l'altra a confine con il Comune di San Giuseppe Vesuviano .

Nelle aree (R) non sono ammesse attività non conformi alle norme di tutela del Piano Stralcio dell'Autorità del Bacino del Sarno.

Nelle sottozone (R) sono consentite solo attività commerciali conformi a tali norme.

- **Sottozona E1 Aree Boscate** e le cui tutte le attività (compreso le commerciali) sono regolate dal vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio e finalizzate alla valorizzazione ambientale delle dette aree.

- **Sottozona E2 -Agricola di interesse paesistico in zona di P.I. del P.U.T. dei C.V.**
 Nell'ambito degli interventi di tutela paesistica sono ammesse le attività di vicinato finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici secondo le prescrizioni del vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
 Nell'ambito degli interventi di recupero conservativo dei volumi esistenti sono consentiti interventi finalizzati a favorire l'agriturismo.

- **Sottozona E3 -Agricola di Interesse paesistico in zona di P.I. con Restauro Paesistico del P.U.T. dei C.V.**
 Nell'ambito degli interventi di tutela e di restauro paesistico sono ammesse le attività di vicinato finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici secondo le prescrizioni dal vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
 Nell'ambito degli interventi di recupero conservativo dei volumi esistenti sono consentiti interventi finalizzati a favorire l'agriturismo.

- **Sottozona Ep -Agricola Urbana e Periurbana.**
 L'Ambito 1 comprende anche la sottozona (Ep) in località Delle Vigne.
 Essa è sottoposta alla Normativa vigente del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.Nelle sottozone (Ep) sono consentite solo le attività commerciali conformi a tali norme.

- **zona G1 "Cava Ranieri "**è destinata all'uso pubblico come Parco Territoriale di Interesse Archeologico e Geologico regolate dal vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio. (in dette aree sono consentite solo le attività finalizzate a tale scopo)

- **zona G2 "Cave S.A.R.I." di Recupero Ambientale dell'Area di Cava** regolata dal P.U.T. dei Comuni Vesuviani e dal vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio. (in dette aree sono consentite solo le attività finalizzate al recupero ambientale della cava).

- **Zona D1 (industriale, artigianale e commerciale esistente)**

Le attività commerciali e produttive esistenti se non sono conformi alla normativa vigente ed a quella del P.U.T. dei Comuni Vesuviani e del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, solo se sono legittimi e/o condonati potranno essere trasferite nell'AMBITO 6 in zona D₂₁.

- **Sottozone F₁**

- Nell'ambito delle norme consentite dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio nelle aree all'aperto (Verde Attrezzato, Sport e Tempo Libero) per rappresentazioni di promozione turistica sono consentiti l'allestimento di piccoli manufatti amovibili: blocchi di servizi igienici, bouvettes per il ristoro, edicole e "stands" per allestimenti fieristici o altre rappresentazioni occasionali. Sono consentiti gli interventi di adeguamento tecnologico e di adeguamento alle norme di sicurezza;
- Compatibilmente alla destinazione d'uso dell'attrezzatura e nell'ambito dei volumi assentibili possono essere ricavati piccoli locali destinati ad Attività Vicinali finalizzati alla valorizzazione dell'attrezzatura.

- **Zona F₁₂ Campo Sportivo di via Campitelli *)**

*) Nell'ambito delle norme consentite dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio il Campo Sportivo di via Campitelli puo' essere utilizzato per rappresentazioni di promozione turistica con l'allestimento anche di piccoli manufatti amovibili: blocchi di servizi igienici, bouvettes per il ristoro, edicole e "stands" per allestimenti fieristici o altre rappresentazioni occasionali. Sono consentiti gli interventi di adeguamento tecnologico e di adeguamento alle norme di sicurezza;

- **Sottozone (D2) del "Piano del Parco Nazionale del Vesuvio"**

L'AMBITO 1 comprende anche la **sottozona (D2d)** "Margine Superiore di Via Zabatta" e la **sottozona (D2e)** "Tessuto Urbano di via Cavour" .

Esse sono sottoposte alla Normativa vigente del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

Nelle sottozone (D2d) e (D2e) sono consentite solo attività commerciali conformi a tali norme.

- **Zone A e A/B del P.U.C.**

In zona A delle ville e dei giardini storici ed zona A/B di via "Zabatta" vigono le seguenti norme:

- sono ammesse esclusivamente le Attività di Vicinato fino a 150 mq di superficie di vendita;
- è ammesso il cambio di destinazione d'uso dei locali al piano terra per l'allocazione di Attività di Vicinato;
- ai fini della salvaguardia dei valori storico - artistici è vietato il commercio in forma itinerante.
- Non è ammesso l'ampliamento della superfici abitabili e nuove residenze.
- Non sono consenti impianti di distribuzione di carburanti.

- **sottozone B1,B2,B3,Br del P.U.C.**

Per i fabbricati non abusivi e quelli ammessi a condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Sono ammesse le Attività di Vicinato preesistenti nei limiti consentiti dalla nuova normativa e nei limiti consentiti dai vincoli territoriali e ambientali ;
- è ammesso il commercio in forma itinerante.
- Non è ammesso l'ampliamento della superfici abitabili e nuove residenze.

ART. 7

AMBITO 2 – "Centro Urbano Saturo" (di Ristrutturazione e Riqualificazione)

Il Centro Urbano è la porzione di territorio compreso tra via Zabatta, via Cavour, via C.Alberto, via A.Volta, Corso Leonardo Da Vinci, via Giuseppe Verdi, via Giugliano, via Puccini , ex linea Fs , confine con il Comune di S.Giuseppe Vesuviano.

L'Ambito 2 comprende le seguenti :

- **Sottozona (Ep) Agricola Urbana e Periurbana di Protezione**

- comprende la sottozona (Ep) in località Delle Vigne che è sottoposta alla Normativa vigente del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
- Nelle sottozone (Ep) sono consentite solo le attività commerciali conformi a tali norme.

- **Sottozona E2 -Agricola di interesse paesistico in zona di P.I. del P.U.T. dei C.V.**

Nell'ambito degli interventi di tutela paesistica sono ammesse le attività di vicinato finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici nelle more prescritte dal vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

Nell'ambito degli interventi di recupero conservativo dei volumi esistenti sono consentiti interventi finalizzati a favorire l'agriturismo.

- è ammesso il commercio in forma itinerante.

- **Sottozona (R) "Aree a Rischio Idrogeologico del Piano Stralcio dell'Autorità Regionale di Bacino del Sarno"**

- L'Ambito 2 comprende anche due aree (R) sottoposte a rischio idrogeologiche individuate la prima lungo la direttrice di via B.Croce ,Corso E.De Nicola, Corso L.Einaudi e via G.Puccini e l'altra al confine con il Comune di San Giuseppe Vesuviano delimitato da via Zabatta e C.L.Da Vinci.
- Nelle aree (R) non sono ammesse attività non conformi alle norme di tutela del Piano Stralcio dell'Autorità del Bacino del Sarno.
- Nelle sottozone (R) sono consentite solo attività commerciali conformi a tali norme.
- è ammesso il commercio in forma itinerante.

- **Zone A e A/B del P.U.C.**

- In zona A delle ville e dei giardini storici ed zona A/B di via "Zabatta" e del "Borgo Nuovo" vigono le seguenti norme:
- sono ammesse esclusivamente le Attività di Vicinato fino a 150 mq di superficie di vendita;
- al fine dell'ampliamento di strutture di vicinato o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona, è permesso il recupero di locali esistenti, situati totalmente o in parte sotto al piano stradale;
- è ammesso il cambio di destinazione d'uso dei locali al piano terra per l'allocazione di Attività di Vicinato;
- ai fini della salvaguardia dei valori storico - artistici è vietato il commercio in forma itinerante.
- Non è ammesso l'ampliamento della superfici abitabili e nuove residenze.
- Non sono consenti impianti di distribuzione di carburanti.

SOTTOZONE RESIDENZIALI B

In **Ambito 2** nelle sottozone B1,B2,B3,Br per i fabbricati non abusivi e/o ammessi a condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Sono ammesse le Attività di Vicinato con S.V.< 250 mq e le Attività di Vicinato Speciale nei limiti consentiti dalla nuova normativa;
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 250 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Inferiori** (M1 A/M e M1 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di deposito merci.
- al fine di ampliare o trasferire attività di media distribuzione inferiore già esistente nella medesima zona, è consentito l'accorpamento di volumi, con l'istituzione del "comparto edificatorio" e la ristrutturazione edilizia (e/o urbanistica) ma senza alcun aumento della cubatura preesistente e senza aumento di superficie residenziale, in conformità al P.U.C. e al Regolamento Edilizio vigenti;
- è ammesso il commercio in forma itinerante.

- Non è ammesso l'ampliamento della superfici abitabili e nuove residenze.

SOTTOZONE D1

In **Ambito 2** nelle sottozone D1, per i fabbricati non abusivi e/o ammessi a condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Le attività Commerciali esistenti, se realizzate in modo legittimo e/o condonate, possono essere ristrutturate adeguate alla vigente normativa e se ciò non è possibile esse possono essere spostate in zona D₂₁ dell'AMBITO 5.
- Le zone D1 e possono essere utilizzate, nell'ambito della ristrutturazione, a compensazione delle aree pertinenziali degli esercizi commerciali da adeguare agli standards vigenti ma senza incremento volumetrico.
- Sono ammesse le Attività di Vicinato con S.V.< 250 mq e le Attività di Vicinato Speciale nei limiti consentiti dalla nuova normativa;
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 250 mq e fino a 1500 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Inferiori (M1 A/M e M1 E)** se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di deposito merci.
- È ammesso Il commercio in forma itinerante.

ZONE F-Attrezzature Pubbliche e/o di Uso Pubblico

In **Ambito 2** nelle sottozone F1 e F2 vigono le seguenti norme:

- Compatibilmente alla destinazione d'uso dell'attrezzatura nell'ambito dei volumi assentibili possono essere ricavati piccoli locali destinati ad attività vicinali finalizzati alla valorizzazione dell'attrezzatura stessa, ma in conformità delle N.A. del P.U.C.
- Negli edifici pubblici (scolastici, uffici comunali, edifici scolastici ecc..) sono consentiti solo distributori automatici.
- Nelle Aree all'aperto (Verde Attrezzato, Sport e Tempo Libero...) e nell'ambito di rappresentazioni occasionali di fiere o di sagre è consentita l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati e amovibili : blocchi di servizi igienici, bouvettes

per il ristoro, edicole e stands.

- Nelle aree destinate a parcheggio sono consentiti manufatti destinati ad attività vicinali a servizio dell'area nelle more delle N.A. del P.U.C.
- è ammesso il commercio in forma itinerante.

ART. 8

AMBITO 3 – "Aree Extraurbane di Boccia al Mauro e di Taverna al Mauro (di ristrutturazione e riqualificazione) ed Agricole Ordinarie" (di tutela e riqualificazione)

E' la porzione di territorio extraurbano sviluppatosi originariamente intorno ai nuclei originari della masseria Boccia e della Taverna al Mauro fino ad assumere l'attuale configurazione di aree urbanizzate in direzione sud est a confine col Comune di Boscoreale.

L'Ambito 3 comprende le seguenti :

Sottozona (D2) del "Piano del Parco Nazionale del Vesuvio"

L'AMBITO 3 comprende anche la sottozona D2f "Taverna al Mauro su via Panoramica".

- Essa è sottoposta alle Norme del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
- è ammesso il commercio in forma itinerante.
- **Sottozona E4 -Agricola ordinaria.**

Nelle zone non vincolate dal P.U.T. dei Comuni Vesuviani ove è consentita la ristrutturazione edilizia non finalizzata ad incrementi a fini abitativi ma connessi al miglioramento tecnologico per la conduzione dei fondi e delle attività agricole e zootecniche.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammesse le attività di vicinato finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici .

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti dal P.U.C., con

incremento volumetrico non finalizzato all'incremento delle residenze, sono consentiti interventi finalizzati a favorire l'agriturismo e delle attività di "bed and breakfast" nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti.

Sottozona (Ep) Agricola Urbana e Periurbana di Protezione

L'AMBITO 3 comprende anche la sottozona (Ep) in località Passanti che è sottoposta alla Normativa vigente del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

- Nelle sottozone (Ep) sono consentite solo le attività commerciale conformi tali norme.

Sottozona E2 -Agricola di interesse paesistico in zona di P.I. del P.U.T. C.V.

Nell'ambito degli interventi di tutela paesistica sono ammesse le attività di vicinato finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici nelle more prescritte dal vigente Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

Nell'ambito degli interventi di recupero conservativo dei volumi esistenti sono consentiti interventi finalizzati a favorire l'agriturismo.

- è ammesso il commercio in forma itinerante.

Sottozone Residenziali B

Nell' Ambito 3 nelle sottozone B1, B2,B3,Br, per i fabbricati non abusivi e/o ammessi al condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Sono consentite le Attività di Vicinato con S.V.< 250 mq e le Attività di Vicinato Speciale nei limiti dalla nuova normativa vigente in materia;
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 250 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Inferiori** (M1 A/M e M1 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di deposito merci.
- al fine di ampliare o trasferire attività di media distribuzione inferiore già esistente nella medesima zona, è consentito l'accorpamento di volumi, con l'istituzione del "comparto edificatorio" e la ristrutturazione edilizia (e/o

urbanistica) ma senza alcun aumento della cubatura preesistente e senza aumento di superficie residenziale, in conformità al P.U.C. e al Regolamento Edilizio vigenti;

- è ammesso il commercio in forma itinerante.
- Non è ammesso l'ampliamento della superfici abitabili e nuove residenze.

SOTTOZONE D1

In Ambito 3 nelle sottozone D1, per i fabbricati non abusivi e/o ammessi al condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Le attività Commerciali esistenti, se realizzate in modo legittimo e/o condonate, possono essere ristrutturate adeguate alla vigente normativa e se ciò non è possibile esse possono essere spostate in zona D₂₁ dell'AMBITO 6.
- Le zone D1 e possono essere utilizzate, nell'ambito della ristrutturazione, a compensazione delle aree pertinenziali degli esercizi commerciali da adeguare agli standards vigenti ma senza incremento volumetrico.
- Sono ammesse le Attività di Vicinato con S.V.< 250 mq e le Attività di Vicinato Speciale nei limiti consentiti dalla nuova normativa;
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 250 mq e fino a 1500 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Inferiori** (M1 A/M e M1 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di deposito merci.
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 1.500 mq e fino a 2500 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Superiori** (M2 A/M e M2 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di
- È consentito Il commercio in forma itinerante.

ZONE F-Attrezzature Pubbliche e/o di Uso Pubblico

In Ambito 3 nelle sottozone F1 e F2 vigono le seguenti norme:

- Compatibilmente alla destinazione d'uso dell'attrezzatura nell'ambito dei volumi assentibili possono essere ricavati piccoli locali destinati ad attività vicinali finalizzati alla valorizzazione dell'attrezzatura stessa, ma in conformità delle N.A. del P.U.C.
- Negli edifici pubblici (scolastici, uffici comunali, edifici scolastici ecc..) sono consentiti solo distributori automatici.
- Nelle Aree all'aperto (Verde Attrezzato, Sport e Tempo Libero..) e nell'ambito di rappresentazioni occasionali di fiere o di sagre è consentita l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati e amovibili : blocchi di servizi igienici, bouvettes per il ristoro, edicole e stands.
- Nelle aree destinate a parcheggio sono consentiti manufatti destinati ad attività vicinali a servizio dell'area nelle more delle N.A. del P.U.C.
- è ammesso il commercio in forma itinerante.

ART. 9

• **AMBITO 4**

"Aree Urbanizzate di Riqualificazione ad Est del Centro Urbano e lungo via Verdi"

E' la porzione di territorio urbano sviluppatosi originariamente ad est del Centro Urbano e poi a nuclei sparsi fino ai confini con il Comune di Poggiomarino.

L'Ambito 4 comprende le seguenti :

Sottozona (Ep) Agricola Urbana e Periurbana di Protezione

L'ambito 4 comprende aree molto vaste di rispetto agricolo individuate lungo i confini di S.Giuseppe Vesuviano e di Poggiomarino ricadenti nella sottozona (Ep)

- Nelle sottozone (Ep) sono consentite solo le attività commerciale conformi tali norme.

Sottozona (R) "Aree a Rischio Idrogeologico del Piano Stralcio dell'Autorità

Regionale di Bacino del Sarno"

L'AMBITO 4 comprende anche una sottozona (R) sottoposta a rischio idrogeologico: essa è individuata lungo Via Giacomo Puccini a confine con il Comune di San Giuseppe Vesuviano .

Nelle aree (R) non sono ammesse attività non conformi alle norme di tutela del Piano Stralcio dell'Autorità del Bacino del Sarno.

- Nelle sottozone (R) sono consentite solo attività commerciali conformi a tali norme.

Sottozone Residenziali B

Nell' Ambito 4 nelle sottozone B1, B2,B3,Br, per i fabbricati non abusivi e/o ammessi al condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Sono consentite le Attività di Vicinato con S.V.< 250 mq e le Attività di Vicinato Speciale nei limiti dalla nuova normativa vigente in materia;
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 250 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Inferiori** (M1 A/M e M1 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di deposito merci.
- al fine di ampliare o trasferire attività di media distribuzione inferiore già esistente nella medesima zona, è consentito l'accorpamento di volumi, con l'istituzione del "comparto edificatorio" e la ristrutturazione edilizia (e/o urbanistica) ma senza alcun aumento della cubatura preesistente e senza aumento di superficie residenziale, in conformità al P.U.C. e al Regolamento Edilizio vigenti;
- è ammesso il commercio in forma itinerante.
- Non è ammesso l'ampliamento della superfici abitabili e nuove residenze.

Sottozone D1 e D3

In Ambito 4 nelle sottozone D1, per i fabbricati non abusivi e/o ammessi al condono edilizio vigono le seguenti norme:

- Le attività Commerciali esistenti, se realizzate in modo legittimo e/o condonate, possono essere ristrutturate adeguate alla vigente normativa e se ciò non è possibile esse possono essere spostate in zona D₂₁ dell'AMBITO 6.
- Le zone D1 e possono essere utilizzate, nell'ambito della ristrutturazione, a compensazione delle aree pertinenziali degli esercizi commerciali da adeguare agli standards vigenti ma senza incremento volumetrico.
- Sono ammesse le Attività di Vicinato con S.V.< 250 mq e le Attività di Vicinato Speciale nei limiti consentiti dalla nuova normativa;
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 250 mq e fino a 1500 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Inferiori** (M1 A/M e M1 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/ma SV) e di deposito merci.
- Le strutture commerciali esistenti con S.V. maggiore di 1.500 mq e fino a 2500 mq e quindi classificabili come **Strutture Commerciali Medie Superiorii** (M2 A/M e M2 E) se legittime e/o condonate devono essere adeguate alla normativa vigente e quindi dotate di spazi per il parcheggio (mq 1,5 /mq SV e mq 1,0/mq SV) e di
- La zona D3 è destinata alle lavorazioni e demolizioni del materiale di risulta da demolizione.
- È consentito Il commercio in forma itinerante.

ZONE F-Attrezzature Pubbliche e/o di Uso Pubblico

In Ambito 4 nelle sottozone F1 e F2 vigono le seguenti norme:

- Compatibilmente alla destinazione d'uso dell'attrezzatura nell'ambito dei volumi assentibili possono essere ricavati piccoli locali destinati ad attività vicinali finalizzati alla valorizzazione dell'attrezzatura stessa, ma in conformità delle N.A. del P.U.C.
- Negli edifici pubblici (scolastici, uffici comunali, edifici scolastici ecc..) sono consentiti solo distributori automatici.
- Nelle Aree all'aperto (Verde Attrezzato, Sport e Tempo Libero..) e

nell'ambito di rappresentazioni occasionali di fiere o di sagre è consentita l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati e amovibili : blocchi di servizi igienici, bouvettes per il ristoro, edicole e stands.

- Nelle aree destinate a parcheggio sono consentiti manufatti destinati ad attività vicinali a servizio dell'area nelle more delle N.A. del P.U.C.
- è ammesso il commercio in forma itinerante.

ART. 10

AMBITO 5

"Extraurbana Direzionale e Recettiva delle Medie e Grandi Strutture di Vendita".

L'Ambito è Ubicato in posizione baricentrica rispetto allo svincolo superstradale e lungo il confine est del Comune di Poggiomarino esse comprende **le zone D2** destinate ai nuovi insediamenti direzionali e commerciali.

In **Ambito 5** vigono le seguenti norme:

- sono ammesse, esclusivamente in questo ambito e fino al raggiungimento del numero massimo previsto agli art. 23 e 24 del presente regolamento, le medie e le grandi strutture di vendita;
- sono ammesse le attività di vicinato, anche speciale;
- è ammesso il commercio in forma itinerante.

Le Zone D2 sono divise in due sottozone :

La sottozona D2.1 che è destinata ad accogliere le strutture commerciali e produttive da trasferire dalle zone D1 e B perché non compatibile con i vincoli territoriali degli ambiti di appartenenza.

- Alle nuove strutture ai sensi delle N.A. del P.U.C. sarà consentito un incremento volumetrico fino al 30% rispetto a quello originario.
- In essa sarà consentito anche la costruzione di Medie Strutture di Vendita

Superiore ossia con 250 mq <SV< 2500 mq.

- La Sottozona D2.2 che è destinata ad accogliere le Grandi Strutture di Vendita ossia con 2500 mq < Sv< 15000 mq nel rispetto delle N.A. del vigente P.U.C. e meglio definite agli art.23 e 24 del presente regolamento.

ART. 11

-MERCATO SETTIMANALE E STRADE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE

Sul territorio Comunale complessivamente sono state individuate n.4 aree destinate a mercato settimanale (n.2 in sede fissa e n.2 in sede provvisoria su strada):

In **Ambito 2** sono state individuate tre aree mercatali settimanali :

- (MS1) sede (provvisoria su strada) del mercato settimanale lungo Viale delle Orchidee.
- (MS2) quale sede fissa nell'apposita area in zona F2 (attrezzature future) adiacente alle aree destinate ad isola ecologica ed a parcheggio previste dal P.U.C. lungo via C. Alberto.
- (MS3) quale sede fissa nell'area in dismissione della Stazione FS

Un ulteriore sede (provvisoria su strada) (MS4) è stata individuata in **Ambito 3** in via Aquini in località "Boccia al Mauro"

In tali aree e nelle strade vicine vigono le seguenti norme generali:

- Nel giorno e nelle ore di svolgimento del mercato settimanale è ammesso il commercio su area pubblica a posto fisso, con le modalità previste all'art. 47 del presente regolamento;
- E' ammesso il commercio in forma itinerante solo in giorni e in ore diverse dallo svolgimento del mercato settimanale (con le limitazioni riportate sulla tav.5A).
- Nelle strade: Via Leonardo Da Vinci, Corso A. Volta, Via Giuseppe Verdi e Via Cimitero, per motivi di viabilità, è vietato il commercio in forma itinerante.

- Nelle strade di accesso al Centro Storico del Borgo Nuovo e quelle destinate alla riqualificazione della rete commerciale come riportate sulla tavola 3/A, per motivi di decoro urbano è vietato il commercio in forma itinerante.

ART. 12

-AREE DESTINATE A SAGRE ED A FIERE

Sul territorio Comunale complessivamente sono state individuate n.6 aree destinate alle sagre, alle fiere ed in genere alle manifestazioni esterne in occasione delle ricorrenze delle festività patronali :

In **Ambito 1** sono state individuate due aree :

- (SS4) Area Attrezzata adiacente al Campo Sportivo di via Campitelli
- (SS5) Lungo via Capitelli

In **Ambito 2** sono state individuate tre aree :

- (SS1) Piazza dell'Immacolata
- (SS2) Piazza della Parrocchia dell'Immacolata
- (SS3) Area adiacente alla Stazione FS e via Michelangelo

In **Ambito 3** l'area (SS6) il località Boccia al Mauro nella piazzetta compresa tra via Avini, Corso Alessandro Volta e via Papa Giovanni XXIII.

Nelle suddette aree sono consentiti (limitatamente allo svolgimento della manifestazione) allestimento di stands di tendaggi e amovibili e nelle tipologie tipo compatibili col presente regolamento e specificamente definite al successivo articolo 30.

ART. 13

MODALITÀ DI VENDITA E PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e leggibile, mediante un cartello o altro, il prezzo di vendita al pubblico.

ART. 14

OSSERVANZA DI ULTERIORI NORME E REGOLAMENTI

Lo svolgimento del commercio in sede fissa o su area pubblica deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di prevenzione e protezione degli incidenti sul lavoro, del Codice della Strada, delle disposizioni regolamentari di Polizia Urbana e del Regolamento per l'arredo commerciale; inoltre l'accessibilità dei luoghi destinati al commercio deve essere garantita ai disabili mediante la rimozione delle barriere architettoniche eventualmente presenti.

ART. 15

ELEMENTI DI ARREDO COMMERCIALE

La cartellonistica, le insegne di direzione, di accesso e di orientamento, l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, di chioschi, strutture accessorie ed elementi di arredo dovranno rispettare le dimensioni e le caratteristiche tipologiche e morfologiche prescritte dalle norme del "Regolamento per l'arredo commerciale" del Comune di Terzigno.

TITOLO II
NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE PRIVATA

ART. 16

AREA FUNZIONALE E CLASSE

Il Comune di Terzigno appartiene all'Area Funzionale Sovracomunale 3: Area Nolano - Vesuviano, e alla Classe 3: Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA

In relazione alla classe di appartenenza e alle peculiarità dei luoghi, nel Comune di Terzigno si individuano le sotto-elencate tipologie :

1. Negozi di vicinato (V): quelli con superficie non superiore a 250 mq su tutto il territorio comunale, ai sensi del D.Lgs. 114/98, art.4 (comma 1, lettera d), ad esclusione dell'Ambito1 - Centro Storico, in cui sono considerati negozi di vicinato quelli con superficie non superiore ai 150 mq.

2. Negozi di vicinato speciale (VS)*: quelli che trattano esclusivamente merci ingombranti, indipendentemente dalla superficie effettiva, come definiti dall'art.2 comma 4 della L.R.1/2000; la superficie dei magazzini, dei depositi o della superficie espositiva connessa non potrà superare i 1.250 mq in Ambito 3 ed i 2.250 mq in Ambito 4.

Vs* = per la vendita: auto, mobili, elettrodomestici, legnami, materiale per l'edilizia...

3. Strutture commerciali di media e grande dimensione, classificabili come:

M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;

M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extra - alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;

M2 A/M – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e

2.500 mq.;

M2 E – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extra - alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2500 mq.;

G1 A/M– Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

G1 E – Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;

G2 CQ – Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;

G2 CI – Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;

G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.;

G ACP – Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono:

- Essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi;
- Essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria, avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

E' vietato effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, salvo che per i seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura;

macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami.

ART. 18

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Tutte le strutture di vendita devono rispondere alle caratteristiche igienico-sanitarie minime richieste dalle vigenti norme.

Le medie strutture di vendita al dettaglio devono avere adeguata dotazione di spazi destinati allo scarico delle merci e alla manovra dei mezzi che ne effettuano il rifornimento, avere almeno un servizio igienico attrezzato per disabili ad uso della clientela; se trattasi di media struttura superiore, oltre al servizio per disabili è prescritto un servizio igienico supplementare per ogni 1000 mq di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq.

Le caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita, come disposto nell'art. 4 L.R. 1/2000, sono le seguenti:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M – G1 E – G2 CQ:

1. Pubblico esercizio di somministrazione di bevande
2. Almeno un servizio igienico ad uso della clientela per ogni 1.000 mq di superficie di vendita
3. Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap
4. Servizi di pagamento bancomat.

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

1. Pubblico esercizio di somministrazione bevande
2. Servizi di pagamento bancomat
3. Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)
4. Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq
5. Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G.ACP:

1. Spazi organizzati per intrattenimento bambini

2. Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in numero di due almeno
3. Agenzia di affari e commissioni
4. Servizi di pagamento bancomat
5. Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)
6. Agenzia di viaggi e turismo
7. Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq
8. Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

Inoltre per queste ultime strutture è obbligatoria la previsione di spazi di manovra e corsie riservate esclusivamente agli automezzi che effettuano il rifornimento delle merci.

Per le grandi strutture di vendita, in caso di realizzazione ex novo o per interventi di recupero ai sensi delle lettere a, b, c, d ed e dell'art.31 della L. 457/78, è necessario che il progetto:

- specifichi i cambiamenti di destinazione d'uso necessari;
- sia compatibile con le previsioni del piano urbano del traffico sia riguardo l'accessibilità veicolare che per quella pedonale e ciclabile;
- eviti la tipologia a blocchi squadrati prefabbricati di tipo industriale, preferendo edifici a due piani, oltre l'interrato di parcheggio, in cui il piano elevato sia destinato ad attività commerciali, di servizio, ad uffici e a funzioni pubbliche;
- assicuri agli edifici aperture finestrate che permettano anche un'illuminazione naturale;
- curi la qualificazione dell'arredo urbano, prevedendo collegamenti pedonali con le aree residenziali circostanti, aree a verde dotate di panchine e attrezzature per l'infanzia nei pressi degli ingressi e nelle adiacenze delle aree di parcheggio, pensiline o portici agli ingressi a protezione degli utenti dagli eventi atmosferici;
- limiti l'impatto visivo dell'insediamento con aiuole alberate nei luoghi più esposti alla visibilità, usando specie arboree tipiche del luogo.

ART. 19

MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi commerciali nelle zone A e A/B del P.U.C. comporta l'obbligo di:

- Osservare le specifiche norme per la riqualificazione degli edifici contenute nel "Regolamento per l'arredo commerciale";
- Allegare alla comunicazione di vicinato una scheda, debitamente compilata, secondo lo schema allegato al "Regolamento per l'arredo commerciale"
- Predisporre una relazione qualitativa che tenga conto dell'inserimento nel contesto urbano dal punto di vista formale, socio-economico e di impatto con la rete distributiva preesistente.

Ai fini della tutela, riqualificazione e valorizzazione della tradizionale tipologia edilizia a corte, all'interno dei cortili del centro storico, di quelli con ingresso dalle strade e dei percorsi di riqualificazione commerciale, è permessa l'aggregazione di attività di vicinato integrate a pubblici esercizi, collegati da percorsi di attraversamento che valorizzino la tipicità dei luoghi, senza che questo configuri la tipologia di centro commerciale.

Mediante forme di incentivazione economica da determinarsi con appositi atti deliberativi, saranno incoraggiate le iniziative commerciali di cui al precedente comma, soprattutto se legate alla vendita di artigianato di alta qualità o di prodotti tipicamente locali.

ART.20

PARCHEGGI

L'adeguamento ai parametri di parcheggio contenuti nel presente articolo è obbligatorio per le nuove autorizzazioni, l'ampliamento della superficie di vendita e il trasferimento per qualsiasi tipologia di vendita, escluse le attività di vicinato.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; gli accessi non devono provocare

interferenze nel flusso della circolazione delle principali vie di comunicazione.

Per gli esercizi di vicinato speciali (**VS**) la superficie minima di parcheggio è fissata in 1 mq/mq e verrà calcolata esclusivamente in riferimento alla superficie di vendita, mentre la superficie relativa ai magazzini, depositi e simili sarà computata, ai fini del calcolo, per la parte eccedente il 100% della superficie di vendita.

La dotazione minima di area destinata a parcheggio al servizio delle strutture commerciali medie e grandi, espresse in mq di superficie per mq di vendita, è la seguente:

Media distribuzione alimentare e mista (M1 A/M, M2 A/M):	1,5 mq/mq
Media distribuzione non alimentare (M1 E, M2 E):	1 mq/mq
Grande distribuzione alimentare e mista (G1 A/M):	2,5 mq/mq
Grande distribuzione non alimentare (G1 E):	2 mq/mq
Centri commerciali (G2 CQ, G2 CL, G2 CS , G ACP):	3 mq/mq

Per i parcheggi in superficie, le aree destinate alla sosta di veicoli non potranno avere estensione superiore ai 5.000 mq e per almeno il 20% del totale dell'area dovranno essere intervallate da zone destinate a verde ornamentale, piantumate con alberi o arbusti.

Le essenze dovranno essere scelte tra quelle autoctone, o tradizionalmente integrate al paesaggio della città, e quelle che contribuiscono al condizionamento del microambiente, adatte cioè specificamente alla filtrazione e all'assorbimento di parte delle sostanze gassose di scarico dei veicoli.

Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate nel sottosuolo, attraverso sistemi (reti sul terreno o altre tecniche) non impermeabilizzanti.

Per le strutture la cui previsione di parcheggi superi i 150 posti auto, almeno un terzo dei parcheggi dovrà, comunque, essere ubicato nel sottosuolo, onde limitare l'impatto estetico e l'occupazione di suolo.

Nella zona dei parcheggi dovranno poi essere inserite una o più isole per i rifiuti di tutte le specie, per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata.

Dovrà essere offerta al Comune la possibilità di utilizzare i parcheggi in superficie nei periodi di chiusura degli esercizi (serali, giorni festivi, ferie) per spettacoli, manifestazioni e fiere, mediante forme di convenzionamento con i privati.

La realizzazione di parcheggi nel sottosuolo dovrà tenere conto della salvaguardia degli equilibri geologici e tettonici e non dovrà interferire con i sottoservizi e con l'uso della superficie.

Le opere interrato dovranno essere progettate sulla base di indagini geologiche per documentare la consistenza e la stratificazione del sottosuolo, estese ad un'area circostante l'intervento, dimensionalmente significativa e, in presenza di fenomeni franosi, esondazioni, di opere rilevanti già eseguite o di importanti reti di servizio, mai inferiore a 50 m intorno al perimetro.

Nel caso di parcheggi interrati, per almeno il 20% della superficie soprastante, dovrà essere ricostituito uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a un metro destinato a verde ornamentale, piantumato con arbusti decorativi e piante tappezzanti.

ART. 21

ATTIVITÀ DI VICINATO

Le attività di vicinato in linea di principio sono ammesse su tutto il territorio comunale, con le limitazioni e la regolamentazione derivanti dalla disciplina dell'Ambito in cui ricadono.

Il soggetto che nel Comune di Terzigno intende avviare, ampliare la superficie o trasferire in altra sede una attività commerciale di vicinato, come definita all'art. 17 del presente regolamento, è tenuto a darne comunicazione al Comune, dichiarando :

- Di possedere i requisiti di accesso all'attività commerciale, in conformità all'art.5 D.Lgs. 114/98,
- Di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, come integrate dal presente strumento, nonché quelle relative alla destinazione d'uso,
- Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita

dell'esercizio.

L'apertura, il trasferimento o l'ampliamento della superficie possono essere effettuati trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Copia della comunicazione dovrà essere custodita nell'esercizio.

Per attività commerciale da avviare, ampliare o trasferire, in immobili nei i quali è necessario eseguire interventi che richiedano la **S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (con allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo) nei termini della Legge 122/10, entrata in vigore il 31 luglio 2010, o *Permesso a Costruire*, oppure ampliamenti di cubatura o cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 della L.R. 1/2000, la comunicazione di vicinato potrà essere inoltrata solo una volta ottenuta la conformità urbanistico-edilizia, se essa è da conseguire.

Qualora si rilevi, a seguito di successivi riscontri, che l'esercizio non abbia le caratteristiche previste dalle norme di cui al D. Lgs. 114/98 e alla L.R. 1/2000 o non rispetti le norme urbanistiche, in particolare le disposizioni del presente strumento di intervento, o non osservi i requisiti minimi previsti dal regolamento igienico-sanitario per la tipologia della struttura in esame, o in caso di mendaci autocertificazioni, il Comune è tenuto ad emettere provvedimenti sanzionatori.

ART. 22

MEDIE E GRANDI STRUTTURA DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle medie e grandi strutture di vendita sono soggette ad Autorizzazione e/o a Permesso a Costruire.

Le domande di autorizzazione per l'apertura delle medie e grandi strutture di vendita devono essere corredate dagli elaborati di seguito specificati:

1. Relazione sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

4. Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento, la dotazione di parcheggi e di opportuni spazi per l'approvvigionamento delle merci;
5. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale.
6. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
7. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché gestione (tre anni);
8. Impegno a non cedere quote societarie per almeno cinque anni dall'attivazione dell'iniziativa;
9. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
10. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'osservanza delle norme urbanistiche, del regolamento edilizio e delle disposizioni del presente strumento;
- l'obbligo di localizzazione all'interno dell'Ambito 5 nella zona D2 (sono escluse le Medie Strutture Inferiori con superfici di vendita inferiore a 1500 mq che possono essere localizzate in altre in tutte le aree idonee) e lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
- la dimostrazione della compatibilità della struttura con il flusso di traffico presente nell'area;
- l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame.

Ai sensi dell'art.9, della L.R. 1/2000, l'autorizzazione all'aggiunta di settore

merceologico non autorizzato, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto.

ART. 23

AUTORIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Nel territorio del Comune di Terzigno è ammessa l'apertura di nuove Medie Strutture di vendita, nei limiti consentiti dai parametri urbanistici nelle zone D1 e zona D21 (nella fattispecie di tipo M1 A/M ,M1 E ,M2 A/M e M2 E) con Superficie netta di Vendita $250 \text{ mq} < S_v < 2500 \text{ mq}$, oltre quelle autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande di apertura delle medie strutture di vendita, complete degli elaborati in triplice copia di cui all'art. 22 del presente regolamento, vanno inoltrate al Comune di Terzigno (S.U.A.P.).

Per struttura conforme senza necessità di interventi di natura edilizia occorre esibire la documentazione a riprova della conformità urbanistico edilizia dell'immobile, con particolare riguardo alla destinazione d'uso.

Per struttura sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso, occorre inoltrare la debita istanza all'Ufficio Commercio, e contestualmente presentare D.I.A. *) oppure la richiesta di permesso a costruire all'Ufficio Tecnico, allegando copia della istanza di autorizzazione dell'attività commerciale.

**) Ai sensi della Legge 122/10, sarà il titolare dell'intervento a scegliere se ricorrere a SCIA nel caso si voglia dar luogo subito all'intervento o a DIA nel caso, per esempio, in cui l'immobile sia vincolato. A differenza della DIA, che ha efficacia decorsi 30 giorni, la SCIA ha efficacia immediata ossia l'attività segnalata può essere iniziata contestualmente alla presentazione al protocollo della SCIA, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera.*

Il Comune, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata; gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto annonario.

Le domande saranno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico,

prevedendo priorità solo in attuazione dell'art.7 della L.R. n° 1/2000.

Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio, potendo tuttavia il Comune concedere proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità.

L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 è dovuta, nel rispetto delle norme urbanistiche, qualora concorrano tutti i seguenti requisiti:

- la media struttura sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio;
- la somma delle superfici cessate, calcolando per ciascun esercizio 250 mq, sia pari almeno al 70% della superficie di vendita della nuova struttura;
- sia garantita l'assunzione di nuovo personale.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

ART. 24

AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nell'area sovracomunale 2, cui il Comune di Terzigno appartiene, è possibile realizzare Grandi Strutture di vendita qualora rientranti nella programmazione della Regione Campania, purché allocate in Ambito comunale 5 e conformi alle norme del presente regolamento.

Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita, complete degli elaborati in triplice copia di cui all'art. 22 del presente regolamento, vanno inoltrate al Comune di Terzigno; contestualmente, copia della domanda va inviata al Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali della Giunta Regionale.

Per struttura conforme senza necessità di interventi di natura edilizia occorre esibire la documentazione a riprova della conformità urbanistico edilizia dell'immobile, con particolare riguardo alla destinazione d'uso.

Per struttura sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso, occorre inoltrare la debita istanza

all'Ufficio Commercio, e contestualmente presentare la D.I.A. o la richiesta di Permesso a Costruire, corredate da tutti i documenti previsti, all'Ufficio Tecnico, allegando copia della istanza di autorizzazione dell'attività commerciale.

Il Comune, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata.

Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico confermato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto annonario.

Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda debitamente corredata di tutti i necessari allegati, provvede ad integrarne la documentazione mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviarne copia al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.

Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza di Servizi, non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza.

Della data di indizione di detta Conferenza, da svolgere in seduta pubblica, è resa contestualmente notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché possano partecipare a titolo consultivo i loro rappresentanti; qualora il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, se ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti, (uno per la Regione, uno per la Provincia ed uno per il Comune) entro 90 giorni dalla convocazione.

Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte laddove contengano tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati richiesti.

L'esame delle domande segue i criteri di priorità stabiliti nell'art.7 della L.R.

1/2000.

Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.

Per le grandi strutture di vendita, sono valutate alla stregua delle nuove strutture:

- gli ampliamenti dimensionali di una media struttura oltre i 2.500 mq;
- ogni sconfinamento dimensionale in categorie superiori;
- l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato;
- l'accorpamento di più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;
- la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui la precedente struttura era autorizzata.

ART. 25

AMPLIAMENTO DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. L'autorizzazione all'ampliamento del 30% per le strutture di vendita delle tipologie M1 e del 20% per le tipologie di vendita M2, qualora siano osservate le norme urbanistiche ed edilizie e le disposizioni del presente strumento, compresa l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame, è sempre atto dovuto.
2. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita è atto dovuto qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;
 - b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura in esame;
 - c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.
3. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all'art.9 del D.Lgs.114/98,

è atto dovuto, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, provenienti dalla medesima area sovracomunale omogenea, autorizzati ai sensi della legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 o 250 mq. ciascuno, a seconda dell'ambito, o per la superficie effettiva se maggiore;
- b) l'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non superi i limiti massimali della tipologia stessa;
- c) la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.

In tutte le altre ipotesi l'autorizzazione all'ampliamento costituisce atto assimilabile a nuova autorizzazione e ne segue la disciplina.

ART. 26

CENTRI COMMERCIALI

Le autorizzazioni per l'apertura del centro commerciale sono disciplinate allo stesso modo di quelle della grande o media struttura, a seconda della dimensione del centro stesso.

Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività, se dichiarate interne al centro commerciale, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

E' vietata:

- l'apertura di centri commerciali a formazione progressiva senza la relativa autorizzazione;
- il trasferimento di sede di una struttura commerciale al di fuori di un centro commerciale.

L'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni, non costituiscono un centro commerciale.

ART. 27

SANZIONI E REVOCA

Ai sensi dell'art. 107 V comma del D.Lgs. 267/2000, l'autorità competente a comminare le sanzioni per le violazioni di cui al presente articolo è il dirigente del servizio, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da euri 2.582,28 ad euri 15.493,70.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento mediante oblazione.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 11, 14,15 e 26, comma 5, del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da euri 516,46 ad euri 3.098,74.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- non inizia l'attività di una media struttura entro un anno dalla data del rilascio, o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo i casi di comprovata necessità;
- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività comminata a seguito di violazione di particolare gravità o recidiva.

Il dirigente del servizio ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;

- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività comminata a seguito di violazione di particolare gravità o recidiva.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il dirigente preposto ordina la chiusura immediata della struttura di vendita

ART. 28

DISCIPLINA DELLE CHIUSURE FESTIVE ED INFRASETTIMANALI E DEGLI ORARI DI VENDITA

L' art. 11 – 1° comma del D. Lgs. 31.03.98, n. 114 che riconosce ai Comuni la competenza ad emanare criteri in materia di turni di chiusura infrasettimanale e di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio

Con l'arrivo del 2012, il decreto Salva-Italia varato dal governo Monti è entrato in vigore e così anche la discussa norma sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali..

Nell'ambito del recente Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti) sembrano rilevanti le disposizioni contenute nel titolo IV (Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza), ed in particolare gli art. 31 (Esercizi commerciali) e 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante).

Più nel dettaglio, l'art. 31 incide, nella materia degli esercizi commerciali, sull'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 introdotto dall'art. 35, comma 6, legge n. 111 del 2011 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), estendendo in via ordinaria e per tutti i comuni d'Italia l'abolizione di limiti attinenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi

commerciali.

Si fa presente che l'art. 3 del D.L. n. 223/2006, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, predicava espressamente il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione.

Pertanto, è previsto che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

ART. 29

VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE

Norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi, Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98.

Le vendite di liquidazione, effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le sei settimane in caso di cessazione dell'attività commerciale, ovvero tredici settimane negli altri casi, possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione effettuata dall'esercente almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo; esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre e non necessitano di comunicazione al Comune.

Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.

Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione sia del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione che del nuovo prezzo, con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita; e' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

ART. 30

COLLABORAZIONE CON L'OSSERVATORIO REGIONALE

Un gruppo di lavoro composto da funzionari dell'Ufficio Commercio del Comune, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio regionale, provvederà alla predisposizione di una banca dei dati statistici e documentari relativi al commercio.

TITOLO III

NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 31

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende per:

- A. sagra: una manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- B. fiera-mercato specializzata: una manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
- C. chiosco: un manufatto isolato collocato in maniera non permanente su suolo pubblico, costituito da elementi facilmente smontabili, preferibilmente in ferro e lamiera verniciata, legno, vetro, policarbonato o altro materiale, con l'esclusione della muratura;
- D. mercato: area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana per la vendita di merci al dettaglio, somministrazione di cibi e bevande ed erogazione di pubblici servizi.

ART. 32

DISPOSIZIONI GENERALI

Il commercio sulle aree pubbliche nel Comune di Terzigno può essere svolto:

- a. senza posto fisso, presso il domicilio dei compratori o sulle aree del

territorio comunale espressamente compatibili, purché in maniera itinerante;

- b. in luoghi temporaneamente allestiti allo scopo, in occasione di sagre o fiere- mercato specializzate, autorizzate dall'amministrazione comunale;
- c. in chioschi;
- d. su posteggi dati in concessione per dieci anni, nell'area a tale uso destinata dal Comune, individuata sugli elaborati grafici come Ambito 6, o in quelle che saranno individuate con successivi provvedimenti.

Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione E' vietato esercitarlo senza essere in possesso in originale dell'atto autorizzatorio (o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento -come, ad esempio, la denuncia d'inizio di attività itinerante per i produttori agricoli o la concessione temporanea per i soggetti, diversi dai commercianti, che partecipano ad una Fiera-) che deve esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti.

Il commercio può essere svolto esclusivamente dagli operatori autorizzati purché siano osservate tutte le prescrizioni di carattere igienico e sanitario (si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art.28 comma 8 del D.Lgs. 114/98, dal D.L. 155/97 e dalla ordinanza del Ministro della Sanità del 2/3/2000).

Gli operatori su aree pubbliche devono comunicare all'Ufficio Commercio tutte le variazioni di residenza per consentire al Comune di Terzigno la trasmissione dei dati al Comune di nuova residenza.

ART. 33

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 114/1998 è rilasciata ai residenti o, in caso di società di persone, a quelle che hanno nel Comune di Terzigno sede legale.

L'autorizzazione di tipo B abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nelle fiere nonché nelle fiere-mercato e nelle sagre.

Le autorizzazioni per il commercio itinerante sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare; qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, questa si intende accolta.

L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi qualcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998, pertanto il Comune, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, può richiedere eventuali integrazioni alla domanda.

Lo stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dall'approvazione del presente regolamento; alla sostituzione del titolo provvederà l'Ufficio Commercio, convocando gli operatori interessati.

L'operatore commerciale su aree pubbliche non può in alcun caso esercitare l'attività in forma itinerante nelle aree interdette all'itineranza (gli Ambiti 1 ,2 e 3) vedi tav. 5A ; inoltre il martedì dalle ore 6,30 alle 14,00 gli è interdetta la vendita nell'area destinata al mercato settimanale (Ambito 2) e per un raggio di 500 m dalla stessa (vedi tavola 5A).

Una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante, denominata "Sintesi delle incompatibilità per il commercio itinerante" - tav. 5/A dello strumento di intervento, è tenuta a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Commercio.

La sosta - effettuata in osservanza alle norme che disciplinano la circolazione stradale, del rispetto della pubblica quiete, della tutela dell'igiene pubblica - non può essere prolungata oltre i trenta minuti all'interno del perimetro del centro urbano, mentre nelle strade ricadenti fuori tale perimetro è consentita la sosta fino a due ore.

L'autorizzazione deve essere esibita, in originale, ad ogni richiesta degli organi di

vigilanza.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente, in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare: tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza, in originale.

L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 21,00 (22,00 nel periodo in cui vige l'ora legale) dei giorni feriali, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.

ART. 34

SAGRE E FIERE- MERCATO

Per le manifestazioni organizzate e non disciplinate già secondo diversi regolamenti si prevede l'assegnazione di posteggi con forme di evidenza pubblica: dell'evento e dei criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi viene data notizia mediante affissione all'Albo pretorio e le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di Terzigno entro un termine perentorio non inferiore ai 60 giorni stabilito nell'ordinanza di istituzione della sagra o fiera-mercato.

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del Comune, dieci giorni prima di quello previsto per l'inizio della sagra o fiera-mercato.

Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

L'Amministrazione Comunale può anche assegnare eventuali future aree

mercato ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno temporaneamente l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano venire parificati ai soggetti autorizzati.

ART. 35

CHIOSCHI

La installazione di nuovi chioschi su suolo pubblico può essere autorizzata, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, solo se prevista in un unitario progetto di arredo urbano approvato dal Comune, e qualora l'intervento sia compatibile con le norme del Nuovo Codice della Strada e del P.U.C., come integrato dal presente strumento.

Per motivi di pubblico interesse il Sindaco può in qualunque momento disporre il trasferimento in altra area.

I soggetti titolari di precedenti autorizzazioni sono obbligati ad adeguare i manufatti esistenti alle norme del presente regolamento, al Regolamento per l'arredo commerciale e agli eventuali progetti complessivi di arredo urbano della zona in cui i chioschi ricadono, pena il decadimento dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico.

ART.36

MODALITA' DEL COMMERCIO SU AREE A POSTO FISSO

Il Comune di Terzigno consente il commercio su posteggio nell'area di mercato esistente e in quelle che saranno eventualmente individuate con appositi provvedimenti.

Il mercato esistente e quelli di futura istituzione sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi; la gestione di un mercato potrà anche essere affidata, con Deliberazione di Consiglio Comunale, al consorzio che riunisca almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio.

Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da non meno di 24 mesi,

possono riunirsi in consorzio o società e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale attrezzata: essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale; in tale caso i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare solo con riferimento al posteggio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.

Al concessionario di posteggio nel mercato viene rilasciato un tesserino di riconoscimento soggetto a vidimazione annuale, contenente fotografia, generalità dell'operatore ed estremi dell'autorizzazione concessa.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto a far data dall'approvazione del regolamento; alla sostituzione del titolo provvederà l'Ufficio Commercio, convocando gli operatori interessati.

ART. 37

ISTITUZIONE, TRASFERIMENTO E MODIFICAZIONE DI UN MERCATO

Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Campania, l'eventuale istituzione di ulteriori mercati, oltre quello settimanale esistente, è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio presenti sul territorio.

Tale deliberazione - contenente le indicazioni relative all'ubicazione del mercato e la sua periodicità; l'organico dei posteggi, con specificazione del numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti; la dotazione di attrezzature e servizi - dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi,

il mutamento della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte solo sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi nel mercato esistente, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune.

ART. 38

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

In conformità al disposto dell'articolo 41 della L.R. 1/2000, la concessione dei posteggi nel Comune di Terzigno ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

Le autorizzazioni di tipo A abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'assegnazione dei posteggi resisi disponibili nel mercato esistente o per tutti i posteggi di un mercato di nuova istituzione avviene mediante bando di gara; le domande sono inviate direttamente al Sindaco, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dai relativi avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità, in subordine progressivo:

1. richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero dei posteggi non superi le sette unità;
2. maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
3. anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
4. anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

5. numero familiari a carico;
6. anzianità del richiedente;
7. presenza nel nucleo familiare di persona disabile.

Stabiliti gli assegnatari, in conformità ai criteri di assegnazione, il Comune di Terzigno curerà la pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verrà rilasciato il provvedimento di assegnazione del posteggio.

Di tale rilascio, entro 10 giorni, verrà effettuata apposita annotazione o verrà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.

La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono subordinati al rilascio e alla annotazione e del titolo autorizzatorio.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unità, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio di ulteriori titoli di concessione.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vengono applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili; il rimanente 50 per cento viene riservato:

1. la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti;
2. la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività; l'abilitazione alla

somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Il Comune di Terzigno, entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare la modificazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente, sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia di prodotti.

ART. 39

TRASFERIMENTO E SUBINGRESSO

La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 e deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

ART. 40

TRASFERIMENTO DI POSTO

Il Comune di Terzigno può, su richiesta dei concessionari di posteggio, autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori dello stesso mercato, esclusivamente nell'ambito dello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Sindaco.

ART. 41

PRODUTTORI AGRICOLI

Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali

intendono esercitare nell'area appositamente prevista nel mercato periodico, sono effettuate attraverso bando di concorso ad evidenza pubblica, secondo i seguenti criteri di priorità in subordine progressivo:

1. richiesta di un posteggio aggiuntivo da parte di dei produttori agricoli già ivi concessionari;
2. maggior numero di presenze effettive nel mercato in oggetto;
3. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato (previo possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 59/63 per il Commercio dei propri prodotti in forma itinerante o l'avvenuta denuncia di inizio di attività se ammessa dal Comune competente);
4. anzianità di esercizio dell'attività di produttore agricolo, riferita all'iscrizione del soggetto richiedente in tale qualità nel Registro delle Imprese;
5. numero dei familiari a carico;
6. anzianità del richiedente;
7. presenza nel nucleo familiare di persona disabile;
8. mancanza di altra concessione di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) nel giorno della settimana per il quale il posteggio è messo a concorso.

E' motivo di decadenza della concessione di posteggio riservato ai coltivatori diretti:

- la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto,
- la vendita dei prodotti non provenienti dal proprio fondo.

I produttori agricoli non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.

Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi, gli atti autorizzatori e gli orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

ART.42

RUOLINO DI MERCATO

Il ruolino di mercato, contenente la pianta organica dei posteggi con dati di assegnazione e data di scadenza, settore merceologico, superficie assegnata per ogni concessione, è tenuto dalla Polizia Municipale, e può essere consultato dagli aventi diritto.

In tale documento, vidimato dal Comune, verranno registrate le presenze degli operatori commerciali, attraverso un apposito servizio di rilevazione e registrazione.

Per presenze in un mercato, si intende il numero delle volte che un operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Si considera pertanto occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, ai sensi dell'art.33 comma 6 della L. R. n. 1/2000.

Le stesse, comunque, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare: tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza, in originale.

ART. 43

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI POSTI TEMPORANEI

I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando e quelli non occupati

temporaneamente dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con le seguenti modalità: richiesta alla pattuglia annonaria, accesso all'area entro 30 minuti dalle ore 7.30, pagamento del tributo tramite bollettino.

Le presenze degli assegnatari giornalieri vengono rilevate nell'apposito ruolino di spunta; hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'Art. 28 comma 11 del D. Lgs. 114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenze, prescindendo dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui si sono presentati alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sul mercato di cui trattasi.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

La graduatoria ai fini dell'assegnazione agli spuntisti va aggiornata annualmente sulla base delle presenze conseguite l'anno precedente, a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 44

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo 6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998.

L'autorizzazione decade:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'effettivo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza

fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

ART.45

SANZIONI

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D. Lgs. 114/98.

In particolare si puntualizzano i seguenti casi:

<p>Art. 29</p> <p>comma 1:</p> <p><i>"senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10"</i></p> <p><i>"senza la prescritta autorizzazione"</i></p> <p><i>"fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa"</i></p>	<p>Esercizio del commercio su aree pubbliche negli spazi degli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche senza essere titolare di alcuna delle autorizzazioni prescritte dall'art. 28 c. 1 lett. a) o b) del D. Lgs. 114/98 (abusivo totale)</p> <p>Commercio su aree pubbliche esercitato, in assenza del titolare dell'autorizzazione o di socio se intestataria ne è una società, da persona che non risulti a ciò formalmente delegata mediante annotazione sull'autorizzazione stessa o apposita preventiva domanda integrativa</p> <p>Commercio su aree pubbliche esercitato, in assenza del titolare dell'autorizzazione, da persona diversa senza titolo a sostituirlo e cioè che non ne sia socio, associato in partecipazione, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche mediante illecita ed abusiva occupazione di un posteggio regolarmente istituito - assegnato ad altri o vacante che sia - prima dell'orario di inizio delle vendite e dell'effettuazione delle operazioni di spunta</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche, autorizzato in forma itinerante, mediante illecita ed abusiva occupazione, con strutture, attrezzature e merci collocate fuori dal furgone, di aree</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euri 2.582,28 ad euri 7.746,85 (misura ridotta € 5.160,56) con confisca delle attrezzature e della merce</p>
--	--	--

	<p>pubbliche previste e istituite come "posteggio" solo in giorni o periodi diversi.</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all'art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 fuori dall'ambito del territorio regionale cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, salva l'ipotesi di partecipazione alle fiere.</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all'art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98, nel giorno o nei giorni di validità, in località o mercati diversi da quelli in cui è ubicato il posteggio dato in concessione decennale.</p>	
<p>Art. 29 Comma 2: <i>"violando le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento"</i></p>	<p>A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte del titolare di autorizzazione di cui all'art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 su di un posteggio diverso da quello concesso ma nell'ambito dello stesso mercato.</p> <p>Occupazione di suolo od aree pubbliche in eccedenza rispetto alla superficie concessa</p> <p>Esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori del posteggio e della superficie concessa</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euri 516,47 ad</p>

	<p>Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree a ciò vietate</p> <p>Esercizio del commercio su aree pubbliche non rispettando le disposizioni in materia di orari stabilite dal Sindaco</p> <p>Non rimozione di mezzi, strutture e attrezzature dal posteggio entro i termini stabiliti dalla fine dell'orario di vendita</p> <p>Esercizio del commercio su un posteggio riservato a particolari categorie di operatori da parte di chi non vi appartiene</p> <p>Esercizio dell'attività non rispettando la destinazione (settore o specializzazione) merceologica del posteggio, commercializzandovi generi diversi da quelli consentiti</p> <p>Esercizio dell'attività senza avere ostensibile l'originale dell'autorizzazione (o titolo equipollente) non adempiendo alla richiesta degli organi di vigilanza di esibirla (previa dichiarazione di responsabilità di esserne titolare e con obbligo di produrla entro 48 ore; altrimenti la fattispecie integra quella dell' art. 29 c. 1 "senza la prescritta autorizzazione)</p>	<p>euri 3.098,74 (misura ridotta euri 1.032,94)</p>
<p>Art. 29 comma 3</p>	<p>In caso di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2</p> <p><i>(La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione)</i></p>	<p>Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni</p>

Ai sensi dell'art. 30 c. 1 del D. Lgs. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D. Lgs. 114/98. In particolare vale puntualizzare:

<p>Art. 30 comma 1 in relazione all' art. 26 comma 5</p>		<p>Sanzione amministrativa del pagamento</p>
---	--	---

ed all'art. 22 comma 3	Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di soggetto che, subentrato in proprietà o in gestione nell'attività, non abbia presentato domanda di reintestazione dell'autorizzazione	di una somma da euri 516,47 ad euri 3.098,74 (misura ridotta euri 1.032,94)
Art. 30 comma 1 in relazione all' art. 14 comma 1 ed all'art. 22 comma 3	Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euri 516,47 ad euri 3.098,74 (misura ridotta euri 1.032,94)
Art. 30 comma 1 in relazione agli art. 19, 20 e 22 comma 1	Esercizio, da parte di operatore titolare di autorizzazione di cui all'art. 1 lett. b) del D. Lgs. 114/98, di attività di vendita o di propaganda a fini commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, per motivi di lavoro, studio, cura o svago senza rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dall'art. 19	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euri 2.582,28 ad euri 7.746,85 (misura ridotta €. 5.160,56)

Per le violazioni commesse nell'ambito del territorio comunale, i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative, applicate dal dirigente del competente servizio, perverranno al Comune di Terzigno.

ART. 46

MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA SU SUOLO PUBBLICO

Il Comune, annualmente, effettuerà:

- a. la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e ubicazione;
- b. l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale

specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;

- c. la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extralimentare.

Tutti i dati relativi a ciascuna autorizzazione, con ogni eventuale variazione, saranno riportati nello "Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche" come prescritto dall'art.43 L.R. 1/2000.

Il Comune di Terzigno curerà, altresì, ogni collaborazione al monitoraggio della rete richiesta dalla Regionale Campania.

ART. 47

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Individuazione Planimetrica

L'area mercatale (in sede provvisoria su strada) (MS1) è ubicata sulla sede stradale di Viale Delle Orchidee

L'area mercatale (in sede fissa) (MS2) è ubicata nell'area attrezzata in via C.Alberto

L'area mercatale (in sede fissa) (MS3) è ubicata nell'area dell'ex Stazione FS in via Michelangelo.

L'area mercatale (in sede provvisoria su strada) (MS4) è ubicata in via Aquini in località Boccia al Mauro.

Tutte le aree sono individuate planimetricamente nell'Elaborato 5/A.

L'Area (MS1) in Viale Delle Orchidee ospita un mercato che si svolgerà ogni martedì mattina, secondo la tipologia "Mercato con periodicità non giornaliera" definita all'art. 35, comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1/2000.

Di tale sito è confermata la destinazione ad area mercatale fino alla costruzione della nuova area (MS2) e (MS3), con l'ampliamento fino a via S.Antonio ai fini della individuazione dei posteggi per i conduttori agricoli.

L'area mercatale così individuata, definita dal presente regolamento in "Ambito 2" e perimetrata nell'Elaborato 5A, è organizzata mediante posteggi e corsie,

secondo la configurazione rappresentata nell'Elaborato 5 -Area del mercato settimanale- , dove si riportano anche la tipologia di ogni posteggio (alimentare, extralimentare, produttori agricoli), l'organizzazione dei parcheggi e delle aree di ristoro per i visitatori, l'allocazione dei contenitori per la raccolta rifiuti e dei punti di rifornimento di acqua potabile per gli operatori del mercato.

2. Elementi tipologici

L'area (MS1) destinata al mercato settimanale occupa una superficie totale di 3.000 mq., di cui l'85% destinata alla vendita di generi non alimentari, il 9% per la vendita di generi alimentari e il 5% per la vendita da parte dei produttori agricoli.

Essa è organizzata secondo una configurazione a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte di posteggi, separate da una corsia centrale, con la zona riservata ai generi alimentari ad un estremo inferiore di Viale Delle Orchidee, seguita dai posteggi riservati agli agricoltori in possesso dei requisiti per la alienazione dei loro prodotti.

La corsia centrale è, nei giorni e nelle ore previste per lo svolgimento del mercato, esclusivamente pedonale, ha larghezza non inferiore a m.2,50, risultando pertanto utilizzabile, all'occorrenza, come corsia per i mezzi di emergenza.

I posteggi sono in totale 45 (di cui 30 riservati agli extralimentari, 10 per gli alimentari e 5 per i produttori agricoli) presentano, tra l'uno e l'altro, spazi divisorii di m. 0,50.

I posteggi hanno superficie utile tale da consentire la sosta degli automezzi attrezzati per la vendita; inoltre le dimensioni globali delle aree occupate sono tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

È vietato utilizzare posteggi diversi da quelli assegnati senza la prescritta autorizzazione o utilizzare il posteggio assegnato per settori merceologici diversi da quelli autorizzati.

3. Dimensioni dei posteggi

Alla numerazione assegnata ad ogni posteggio – Area del mercato settimanale – corrispondono le seguenti superfici:

Tabella

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Giornate ed orari di svolgimento

La concessione del suolo, nel giorno del mercato, stabilito nella giornata del martedì, ha inizio alle ore 6.30 e termina alle ore 14.00, mentre le operazioni di vendita sono consentite a partire dalle ore 8.00 alle 13.00.

Dopo le ore 8.00, a qualsiasi operatore commerciale assegnatario di posto non sarà più consentito l'ingresso.

Nella circostanza in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire lo svolgimento del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno di mercato, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche.

In occasione di particolari festività, e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria, potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.

5. Caratteristiche igienico-sanitarie

L'intera area del mercato risulta dotata di rete elettrica, idrica e fognante.

Esternamente all'area di pertinenza del mercato sono stati individuati tre spazi per l'allocazione di idonei contenitori per i rifiuti prodotti dagli operatori del mercato, muniti di coperchio.

Nei pressi della zona destinata alla vendita di generi alimentari sono disponibili due punti di approvvigionamento idrico, con relativo scarico delle acque reflue mediante chiusino sifonato.

In ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie in ordine alla dotazione di adeguati impianti e servizi, sono state individuate 4 zone di ristoro ciascuna attrezzata mediante la collocazione di un banchino, panchine e di quattro servizi igienici di tipo prefabbricato, distinti per sesso, di cui due destinati agli operatori e due ai visitatori.

6. Circolazione e ubicazione dei parcheggi

Nei giorni di svolgimento del mercato, la circolazione veicolare lungo Via Sant'Antonio, via Orchidee, Via Vanvitelli e relative traverse, via Avini e via De Nicola è disciplinata dalle seguenti norme, salvo diversa disposizione del Comando di Polizia Municipale, qualora motivi di sicurezza o di ordine pubblico ne imponessero la temporanea modifica.

La circolazione dei veicoli è consentita solo fino alle ore 6:30 e a partire dalle 14:00, rimanendo in tale periodo interdetta anche per i residenti; gli ingressi alle strade del mercato sono pertanto esclusivamente pedonali, essendo possibile l'eventuale passaggio dei soli mezzi di soccorso.

In caso di emergenza tutti gli accessi costituiscono vie di fuga esclusivamente pedonali, non essendo consentito in nessun caso il passaggio di automezzi privati nelle ore di vendita.

E' consentito l'accesso dei veicoli per il trasporto delle merci, purché non eccedano la superficie del posteggio concesso; per la vendita dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi sono quelli in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

Gli assegnatari di posto possono accedere con i loro automezzi dalle 6,30 alle 7,30, mentre agli spuntisti è consentito l'accesso fino alle 8,00; terminate le operazioni di vendita, gli operatori mercatali sono obbligati a lasciare libera la sede stradale da veicoli, banchi, accessori e oggetti entro le ore 14,00.

Dalle ore 6,30 alle ore 8.00 l'unico accesso carrabile è quello da Via Vanvitelli, mentre dalle ore 13,00 alle 14,00 agli operatori mercatali è consentito avvalersi anche delle uscite su via S.Antonio.

I parcheggi per i visitatori sono disposti lungo via Cavour, via De Nicola e via Avini per un totale di 100 posti auto.

7. Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita, i veicoli usati per il trasporto della merce ed ogni ulteriore accessorio devono rimanere contenuti nello spazio assegnato al venditore; l'elemento di copertura delle attrezzature deve avere altezza minima dal suolo pari a due metri.

Le strutture mobili devono avere una struttura tecnicamente adeguata alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari, garantendo l'igienicità della merce.

Gli operatori commerciali non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, spazi riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

8. Obblighi dei concessionari di posteggio

I titolari di concessione relativa a posteggio nel mercato settimanale sono tenuti al rispetto del presente regolamento, della L.R. 1/2000, del D.Lgs. 114/98 e delle norme igienico-sanitarie, in particolare essi sono obbligati:

- al rispetto degli orari di accesso e di vendita;
- all'esercizio della vendita esclusivamente all'interno degli spazi assegnati;
- alla raccolta tempestiva dei rifiuti negli appositi contenitori;
- a lasciare libero da cose ed attrezzature lo spazio divisorio tra i posteggi;

- a tenere ben esposti e visibili i prezzi delle merci;
- ad indossare il tesserino e ad esporre l'autorizzazione relativa al posteggio in modo visibile;
- a tenere le eventuali strutture di copertura dei banchi ad un'altezza minima da terra di m.2.00;
- a disporre le merci su banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50, per i prodotti extralimentari e di cm. 100 per i prodotti alimentari, potendo essere esposte a terra solo le calzature, le terraglie, articoli di ferramenta e arredamento, piante e fiori;
- a non utilizzare mezzi pubblicitari sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto agli stessi operatori di dischi, musicassette o C.D, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

9. Canone per la concessione del posteggio

Il canone per la concessione del posteggio nell'area del mercato settimanale, fissato, ai sensi dell'art. 46 L.R. 1/2000, in 2,69 euro/mq annue, deve essere versata in rate semestrali anticipate entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno, mediante versamento sul conto corrente postale del Comune di Terzigno, indicando la causale.

Il concessionario di posteggio è inoltre tenuto a versare la T.O.S.A.P. (D. Lgs. n°507/93) e, ai fini della vidimazione del tesserino, è tenuto a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuto pagamento sia del canone di concessione che della T.O.S.A.P.

La Polizia Municipale non consentirà l'accesso al mercato agli operatori sprovvisti di tesserino o con tesserino non vidimato.

10. Sospensione del mercato

La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco, in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico sanitario riguardante il settore alimentare, può prevedere che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.

11. Commissione di mercato

Ai fini del coordinamento delle attività di vendita sul suolo pubblico, per la valutazione delle esigenze e l'osservazione dei risultati, è istituita una commissione, con funzioni esclusivamente di carattere propositivo, consultivo ed informativo, composta da:

- Sindaco, o suo delegato, in qualità di Presidente;
- due rappresentanti degli operatori commerciali su suolo pubblico designati dalle Associazioni di categoria;
- un rappresentante dei produttori agricoli;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di consumatori presenti sul territorio.

12. Norma transitoria

Il Comune di Terzigno istituisce con questo regolamento un servizio di rilevamento e registrazione delle presenze maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria.

Fino alla istituzione di tale servizio, valgono le presenze effettive maturate, comprovate da regolare pagamento T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., sulla base delle quali sono formulate le graduatorie utili per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente o occasionalmente vacanti.

L'operatore che aspira all'assegnazione giornaliera ha quindi l'onere di provare le presenze effettive maturate, esibendo le ricevute o attestazioni dei bollettini di pagamento del corrispettivo dovuto per le occupazioni di posteggio e l'attività esercitata nel mercato.

Preliminarmente all'istituzione del servizio di rilevazione e registrazione delle presenze nel mercato, anche tramite il bando per il rilascio della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione, il Comune può stabilire di procedere alla formulazione della graduatoria degli spuntisti sulla base delle

maggiori presenze effettive maturate dagli operatori, debitamente e correttamente comprovate, per poi aggiornarla costantemente con l'istituzione del servizio di rilevamento.

IL PROGETTISTA
Arch. Giuseppe Zinno

INDICE

Titolo I - Norme comuni

- Art. 1: Oggetto
- Art. 2: Documenti
- Art. 3: Contenuti
- Art. 4: Durata
- Art. 5: Suddivisione del territorio in Ambiti
- Art. 6: Ambito 1
- Art. 7: Ambito 2
- Art. 8: Ambito 3
- Art. 9: Ambito 4
- Art. 10: Ambito 5
- Art. 11: Mercato settimanale e strade interdette al commercio itinerante
- Art. 12: Aree destinate a sagre e fiere
- Art. 13: Modalità di vendita e pubblicità dei prezzi
- Art. 14: Osservanza di ulteriori norme e regolamenti
- Art. 15: Elementi di arredo commerciale

Titolo II - Norme per il commercio al dettaglio in sede privata

- Art. 16: Area funzionale e classe
- Art. 17: Classificazione tipologica delle strutture di vendita
- Art. 18: Caratteristiche qualitative delle strutture di vendita
- Art. 19: Misure per la valorizzazione del centro storico
- Art. 20: Parcheggi
- Art. 21: Attività di vicinato
- Art. 22: Medie e grandi strutture di vendita
- Art. 23: Autorizzazione delle medie strutture di vendita
- Art. 24: Autorizzazione delle grandi strutture di vendita
- Art. 25: Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita
- Art. 26: Centri commerciali
- Art. 27: Sanzioni e revoca
- Art. 28: Disciplina delle chiusure festive ed infrasettimanali e degli orari di vendita
- Art. 29: Vendite di liquidazione e di fine stagione
- Art. 30: Collaborazione con l'osservatorio regionale

Titolo III - Norme per il commercio su aree pubbliche

- Art.31 Definizioni

- Art. 32 Disposizioni generali
- Art. 33 Modalità di svolgimento del commercio itinerante
- Art. 34 Fiere e fiere-mercato
- Art. 35 Chioschi
- Art. 36 Modalità del commercio su aree pubbliche a posto fisso
- Art. 37 Istituzione, trasferimento e modifica di un mercato
- Art. 38 Concessione dei posteggi
- Art. 39 Trasferimento e subingresso
- Art. 40 Trasferimento di posto
- Art. 41 Produttori agricoli
- Art. 42 Ruolino di mercato
- Art. 43 Modalità di assegnazione di posti temporanei
- Art. 44 Decadenza e revoca della concessione di posteggio
- Art. 45 Sanzioni
- Art. 46 Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico
- Art. 47 Regolamento del mercato settimanale:
1. Individuazione planimetrica
 2. Elementi tipologici
 3. Dimensione dei posteggi
 4. Giornate ed orari di svolgimento
 5. Caratteristiche igienico-sanitarie
 6. Circolazione e ubicazione dei parcheggi
 7. Caratteristiche delle attrezzature
 8. Obblighi dei concessionari di posteggio
 9. Canone per la concessione del posteggio
 10. Sospensione del mercato
 11. Commissione di mercato
 12. Norma transitoria